

## **TI\_GERICHTE 39.2001.60 vom 12. März 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-03-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_39.2001.60](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2001.60)

FR: TI\_GERICHTE 39.2001.60 du 12 mars 2002

IT: TI\_GERICHTE 39.2001.60 del 12 marzo 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

La residenza abituale non si considera interrotta se l'assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.

#### **E. 3**

In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta." La nuova disposizione legale proposta viene così commentata: " Preso atto delle sentenze sopra illustrate, v'è da chiedersi se l'attuale assetto legislativo - che ammette una interruzione non superiore ai 3 mesi sull'arco di un anno, salvo casi di forza maggiore o malattia del richiedente - debba essere mantenuto. Si può anzitutto rilevare che il riferimento ad una assenza dal Cantone inferiore a 3 mesi "sull'arco di un anno" potrebbe generare situazioni discriminatorie nell'operare il calcolo dell'assenza: in effetti, se un assicurato fosse assente dal Cantone per 6 mesi a cavallo fra due anni civili, la residenza non sarebbe interrotta ed il periodo di carenza verrebbe preservato; per contro, se la medesima assenza (cioè 6 mesi) fosse tutta svolta nel corso del medesimo anno civile, il diritto alla prestazione verrebbe negato. A mente di questo Consiglio di Stato, la soluzione maggiormente sostenibile è quella di aumentare il "periodo di interruzione" ammesso, portandolo dagli attuali 3 mesi a 12 mesi; questo termine è sicuramente sostenibile, per diversi motivi. In primo luogo, va detto che questo termine si armonizza con la prassi già nota nel settore delle prestazioni complementari, specificatamente in materia di decadenza del diritto corrente. Da ultimo, il termine di 12 mesi è sicuramente ragionevole anche dal punto di vista pratico: in effetti, se una famiglia lascia il Cantone per trasferirsi altrove, di regola deve stipulare un contratto di locazione, che avrà durata di almeno 1 anno. Il citato termine di 12 mesi deve in ogni caso essere inteso nel senso di una assenza ininterrotta dal Cantone per 12 mesi: ciò significa che se un assicurato dovesse lasciare il Cantone per diverse volte sull'arco di più anni, sempre per un periodo inferiore ai 12 mesi, l'assenza non sarebbe interrutiva del periodo di carenza. Per agevolare il carico amministrativo, si propone inoltre che il "periodo di interruzione" ammesso sia indipendente dai motivi che sono all'origine dell'assenza dal Cantone. La Cassa cantonale per gli assegni familiari non dovrà più verificare se ricorrono motivi giustificativi per ammettere una assenza superiore ai 3 mesi (forza maggiore o malattia del richiedente); quale contropartita il termine di 12 mesi dovrà essere estremamente rigido e sarà una soglia oltrepassata la quale il periodo di carenza dovrà essere in ogni caso considerato interrotto. Ovviamente starà all'assicurato di dimostrare che la sua assenza dal Cantone è stata inferiore a questa soglia." (Messaggio citato pag. 58-59)

2.11. L'assicurata con istanza del 12 novembre 2001 ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.5.). Secondo la giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, "Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung", Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 114) e sono di massima adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.). Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1). A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591). Nell'evenienza concreta, alla luce della LAF, del Reg.LAF e della giurisprudenza, in parte pubblicata, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. Infatti risulta in modo chiaro dalla documentazione all'incanto che l'assicurata è rimasta domiciliata per un anno e 9 mesi nel Canton Grigioni prima di trasferire nuovamente la sua residenza effettiva nel Cantone Ticino nel mese di novembre 2000, per cui il periodo di carenza di tre anni non è adempiuto. Inoltre nemmeno sono state addotte argomentazioni suscettibili di far esaminare a questa Corte più approfonditamente se eventualmente si era in presenza di un caso di forza maggiore, ambito nel quale il TCA gode di un certo potere di apprezzamento. Pertanto, di primo acchito, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c). Difettando uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, occorre concludere che l'istanza del 12 novembre 2001 dev'essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.